

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 418

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

—————

Disposizioni concernenti lo Statuto speciale della regione
autonoma Trentino-Alto Adige

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XIII legislatura il Parlamento ha approvato modifiche dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige tra forti contrasti. A differenza d'altre modifiche contenute nella medesima legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, volta ad introdurre l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni ad autonomia speciale, quelle concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige lasciavano inalterato il procedimento d'elezione del Presidente della Regione, ma mutavano la natura istituzionale della Regione stessa, privata della competenza ordinamentale sulla costituzione del proprio Consiglio, fatto derivare dai Consigli provinciali. Il delicato equilibrio tra le province e la regione, raggiunto con lungo sforzo, forti conflitti e l'intervento dell'ONU nei primi decenni dell'epoca repubblicana, equilibrio che riservava alle due province funzioni prevalentemente amministrative e alla Regione le competenze sugli ordinamenti, è stato gravemente compromesso. Grande parte del gruppo linguistico italiano della provincia di Bolzano e dei suoi rappresentanti istituzionali, la rappresentanza consiliare ladina della medesima provincia, l'associazione culturale che rappresenta la generalità dei ladini della regione, e da ultimo, prima della seconda lettura, la maggioranza del Consiglio della provincia autonoma di Trento hanno espresso la loro contrarietà a tale provvedimento. Più estesa, ancora, è stata la contrarietà alla lunga norma transitoria con la quale la citata legge costituzionale si sostituisce al legislatore regionale-provinciale nel dettare una minuziosa disciplina elettorale per il solo Consiglio della provincia autonoma di Trento, sostituzione, al contrario, non realizzata per

il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano.

Ogni codificazione è storicamente collocata e quindi, con il decorrere degli anni, possono presentarsi le condizioni favorevoli per un suo cambiamento. Nonostante che il secondo Statuto d'autonomia sia stato ampiamente celebrato dalla stessa minoranza germanofona dell'Alto Adige come esempio di soluzione dei problemi delle minoranze entro uno Stato nazionale, si può, quindi, ragionevolmente ipotizzare un mutamento dell'equilibrio istituzionale e delle misure di tutela delle minoranze linguistiche che esso prevede, tenuto anche conto dell'avanzare del processo di integrazione europea e dello sviluppo di forme istituzionalizzate di collaborazione transconfinaria che delineano nuove regioni europee. È tuttavia opportuno che le modificazioni scaturiscano da un'ampia consultazione delle popolazioni interessate, delle loro rappresentanze politiche, culturali, sociali, economiche, come già avvenne in passato, specie per la preparazione del secondo Statuto di autonomia. Ciò non è accaduto per l'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Al Consiglio regionale non è stato dato il tempo per attivare un'apposita commissione, pur annunciata, per la revisione organica dello Statuto.

Il presente disegno di legge propone, quindi, di sopprimere la «forzatura» prodotta nella XIII legislatura, per consentire l'attivazione di un processo di riflessione da parte della comunità regionale, senza il timore che il quadro complessivo sia compromesso dall'aver di fatto reso evanescente l'istituzione regionale, privata della principale delle sue competenze ordinamentali, oltre che di quelle amministrative, le ultime delle quali stanno per essere delegate alle province.

Giova ricordare che l'evanescenza dell'istituto regionale indebolisce la tutela del gruppo linguistico italiano dell'Alto Adige, ormai da considerare minoranza provinciale, diminuisce la probabilità del gruppo ladino dolomitico di vedersi tutelato in modo unitario almeno in tutta la regione ed espone l'autonomia speciale trentina alla perdita dall'inclusione del Trentino nel «quadro regionale» entro il quale il patto Degasperi-Gruber collocava le misure di tutela della minoranza germanofona dell'Alto Adige e dei confinanti comuni mistilingui del Trentino.

Analoga la ragione per la quale si propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Tale comma consolida nella Costituzione, sia pure in modo non del tutto chiaro, la perdita da parte della regione Trentino-Alto Adige della sua natura di comunità politica unitaria.

Il presente disegno di legge costituzionale è quindi un primo atto, che mette nelle condizioni di liberamente maturare eventuali innovazioni con un largo consenso della comunità regionale nelle sue varie componenti etnico-linguistiche e territoriali. A tali innovazioni contribuirà altra successiva proposta legislativa. Dell'articolo 4 della citata legge costituzionale n. 2 del 2001 sono peraltro mantenuti, sia pure in forma diversa, la possibilità di introdurre forme di elezione diretta dei Presidenti delle Giunte provinciali (estendendo tale possibilità anche per il Presidente della Giunta regionale), alcuni contenuti posti a maggiore tutela dei gruppi ladini e germanofoni del Trentino nonchè un'attenuazione del vincolo proporzionale posto al sistema elettorale regionale. Il vincolo proporzionale della rappresentanza è limitato ai profili etnico-linguistici in provincia di Bolzano, stabilendo comunque la garanzia di rappresentanza per i ladini del Trentino e dell'Alto Adige.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 4 e il comma 4 dell'articolo 6 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sono abrogati. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 2 del 2001, con le modificazioni di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

2. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La provincia di Trento assicura stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ladine e germanofone residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.»;

b) all'articolo 25, primo comma, sono soppresse le parole: «con sistema proporzionale ed» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge regionale garantisce la possibilità dei gruppi linguistici italiano, te-

desco e ladino dell'Alto Adige di essere rappresentati in misura proporzionale alla loro consistenza; garantisce comunque la rappresentanza nel Consiglio regionale delle popolazioni ladine dell'Alto Adige e, distintamente, di quelle del Trentino.»;

c) all'articolo 36, secondo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «La legge regionale, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio, può introdurre forme di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nonchè del Presidente della Giunta provinciale di Trento e del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e modificare le norme di elezione degli assessori regionali e provinciali. Può altresì prevedere, con la medesima maggioranza qualificata, che alla Presidenza del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali possa essere eletto un consigliere rappresentante del gruppo linguistico ladino, nonchè aumentare a due il numero dei vicepresidenti del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale al fine di garantire al gruppo linguistico ladino una delle due vicepresidenze. Per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano è richiesta altresì l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali eletti nel collegio di Bolzano appartenenti a ciascuno dei due maggiori gruppi linguistici; per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta provinciale di Trento è richiesta altresì l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali eletti nel collegio di Trento».

